



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decreto Monocratico/0015/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0175/TFNSD/2022-2023

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

DECRETO

IL PRESIDENTE

letto il ricorso proposto in data 10 maggio 2023 dalla USD Breno ai sensi dell'art. 79, comma 1, CGS, con il quale viene richiesto al Tribunale Federale Nazionale di sanzionare la società US 1913 Seregno Calcio Srl con la penalizzazione di punti 14 in classifica ovvero con quella ritenuta di giustizia e, per l'effetto, annullare il C.U. LND – Dip.to Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023, di determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D – girone B e di calendarizzazione del Play-out di tale Campionato, ordinando alla Lega Nazionale Dilettanti di modificarne la classifica finale con ogni inerente conseguenza; viene richiesto, in via cautelare, decreto presidenziale monocratico di sospensione e/o rinvio a data da destinarsi delle gare dei Play-out Campionato Serie D – girone B fissate per il giorno 14 maggio 2023 con il C.U. LND – Dip.to Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023; in subordine, previa fissazione di udienza collegiale, accogliere la richiesta cautelare in ipotesi rigettata dal Presidente del Tribunale;

CONSIDERATO che il ricorso, sia pure in sede di delibazione sommaria propria della presente fase, si appalesa inammissibile, richiedendo l'irrogazione di una sanzione disciplinare in dispregio alla competenza funzionale di iniziativa, indagine e deferimento spettante alla Procura Federale, la cui violazione si risolverebbe anche in una palese lesione dei diritti difensivi dell'indagato (uno tra tutti, l'impossibilità di accedere al rito ex art. 126 CGS);

RITENUTO, altresì, che il ricorso si mostra manifestamente infondato, atteso che l'invocato art. 95, comma 2, NOIF disciplina la fattispecie del tesseramento di un calciatore professionista per tre diverse società professionistiche; mentre, nella specie, si è in dedotta presenza di due tesseramenti per società professionistiche e due per società non professionistiche;

DECRETA

Dichiara inammissibile e, comunque, infondata, dunque rigettandola, la richiesta di decreto monocratico cautelare e fissa per la discussione dell'istanza cautelare in sede collegiale l'udienza del 16 maggio 2023, ore 11:30, in modalità videoconferenza, riducendo i termini di comparizione a giorni 3, con facoltà delle parti di depositare eventuali memorie e documenti entro le ore 11:30 del 15 maggio 2023.

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 11 maggio 2023.

IL SEGRETARIO

Marco Lai